



FAQ

140. Schede Osservatorio | 27.05.2010

Per i concorsi di progettazione è obbligatorio prelevare il codice CIG. Il concorso non prevede la stipula di un contratto, ma l'eventuale corresponsione un premio o di un rimborso spese. Le Schede osservatorio devono essere compilate anche per i concorsi di progettazione?

Per il concorso di progettazione e di idee si acquisisce il CIG avendo cura di perfezionarlo, ma non si procede alla comunicazione delle schede.

Ulteriori informazioni: -

142. Schede Osservatorio | 27.05.2010

Nel caso di appalti di servizi e forniture nei settori ordinari, occorre comunque procedere con le comunicazioni riferite agli stati d'avanzamento, alle sospensioni e riprese, alle proroghe alle varianti ed ai subappalti?

Per i contratti relativi alla fornitura di beni e servizi nei settori ordinari ricorre l'obbligo di compilazione delle schede relative all'avanzamento, qualora l'importo (importo a base di gara al netto di IVA e incluso gli oneri di sicurezza) risulti superiore ad euro 500.000. Le altre fattispecie di comunicazione previste per i contratti di lavori relative a sospensioni, riprese, proroghe, varianti e subappalti devono essere comunque effettuate – se ricorrenti – anche con riferimento ai contratti di servizi e forniture.

Ulteriori informazioni: -

146. Schede Osservatorio | 09.06.2011

Le Schede osservatorio devono essere compilate anche per i contratti che rientrano tra i cosiddetti „contratti esclusi“?

Le Schede Osservatorio devono essere trasmesse per i contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo superiore ai 150.000 euro, rientranti nelle particolari casistiche di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i quali si è pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a far data dal 1° gennaio 2011.

Ulteriori informazioni: -

149. Schede Osservatorio | 31.08.2011

Quali sono le modalità di compilazione della scheda “Subappalti” nel caso di una ATI composta da 4 differenti imprese?

L'AVCP con Determinazione n. 15/2001 del 18.07.2001 ha chiarito che l'ordinamento non vieta che un'associazione temporanea di imprese assuma un subappalto. In tal caso i subappaltatori devono possedere i requisiti in rapporto alla categoria e classifica dei lavori che assumono e l'ATI deve essere stata costituita anteriormente al momento in cui si formula la domanda di autorizzazione al subappalto. Ciò posto, la compilazione delle schede dovrà fare riferimento alla ditta mandataria, quale soggetto titolare del rapporto contrattuale.

Ulteriori informazioni: -

150. Schede Osservatorio | 31.08.2011

Quali sono le corrette modalità di comunicazione dei dati relativi agli stati d'avanzamento nel caso di contratti di servizi o di forniture nei settori ordinari di importo uguale o superiore a 500.000 euro?

Il dato relativo all'avanzamento del contratto ed alla progressione dei pagamenti va comunicato con riferimento al cumulo dei pagamenti stessi, effettuati nei confronti dell'appaltatore nel quadrimestre di riferimento (nel caso di appalti di durata inferiore o uguale all'anno) o nel semestre di riferimento (nel caso di appalti pluriennali), valorizzando il campo "Importo stato d'avanzamento" ed indicando nel campo "Data stato d'avanzamento" la data di conclusione del periodo temporale cui ci si riferisce; l'inizio del primo periodo temporale di riferimento va fatto coincidere con la data d'inizio dell'esecuzione, comunicata con la scheda "Inizio contratto".

Ulteriori informazioni: -

155. Programma annuale | 05.12.2011

I lavori di manutenzione ordinaria devono essere inseriti nel Programma annuale delle opere pubbliche?

In considerazione degli obblighi a carico delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori riguardanti la comunicazione all'Osservatorio contratti pubblici dei dati relativi a:

- tutti i contratti di importo superiore a 150.000 euro in base all'avviso del 30/05/2008 prot. 297293 dell'Osservatorio contratti pubblici;

- ulteriori fattispecie contrattuali previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali d'importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, contratti "esclusi" di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 di importo superiore ai 150.000 euro, e accordi quadro e fattispecie consimili) in base all'avviso del 28/12/2010 prot. 750776 dell'Osservatorio contratti pubblici

si comunica che dovranno essere inseriti nel programma annuale delle opere pubbliche anche i lavori di manutenzione ordinaria per i quali sussiste l'obbligo di trasmissione dei dati ai sensi dei punti precedenti.

Ulteriori informazioni: -

158. Schede Osservatorio | 07.06.2012

Per le concessioni sono da compilare le schede Osservatorio?

Per i contratti di concessione di lavori valgono gli stessi adempimenti previsti per i Contratti nei settori ordinari, mentre per forniture e servizi non sono previsti adempimenti inerenti agli obblighi informativi.

Ulteriori informazioni: -

159. Schede Osservatorio | 07.06.2012

Incarico professionale di progettazione e direzione lavori: In che modo deve essere inserita la sospensione di un incarico fra fine prestazione di progettazione e successivo inizio prestazione direzione lavori?

Se viene affidato un solo incarico va definito un solo termine (stimato) fino alla conclusione dei lavori. Se invece vengono affidati due incarichi distinti, allora ogni incarico avrà la sua tempistica.

Ulteriori informazioni: -

160. Schede Osservatorio | 24.11.2017

Come viene trattato l'adeguamento dei prezzi? In che modo deve essere inserito nelle schede?

La segnalazione delle variazioni di importi dovuti in seguito all'adeguamento dei prezzi va effettuata solamente al termine dei contratti, valorizzando il campo "importo finale componenti" e "importo complessivo somme a disposizione effettivamente impiegate" (scheda "Collaudi").

Nel caso in cui l'importo a seguito della variazione sia diminuito viene detratto dal certificato di pagamento. Il campo "Importo del certificato/mandato di pagamento" deve riferirsi all'effettiva erogazione.

Ulteriori informazioni: -

161. Schede Osservatorio | 07.06.2012

Relativamente ad un appalto "manutenzione della scuola elementare" è stata trasmessa la scheda "Inizio contratto" che prevedeva come durata del cantiere 73 gg. L'appalto è però articolato su due fasi di lavoro, perché trattandosi di un edificio scolastico le lavorazioni sono suddivise in due periodi (estate 2011 e estate 2012). In che modo devono essere compilate le schede?

Possono essere individuate 2 soluzioni:

1. 2 lotti successivi con tempistiche di realizzazione distinti (solo terminato il primo lotto posso partire con il secondo);
2. Il tempo di quiete viene considerato nel tempo a disposizione per l'esecuzione dei lavori.

Ulteriori informazioni: -

163. Schede Osservatorio | 27.07.2012

Sono previsti degli obblighi informativi aggiuntivi nel caso di estensione contrattuale entro un quinto dell'importo originariamente affidato come pubblicato dall'art. 11 RD 2440/1923 e dal suo regolamento all'art. 120 RD 827/1924?

Non sono previsti degli obblighi aggiuntivi per quanto riguarda l'acquisizione di un nuovo codice CIG. Va comunque compilata e trasmessa la scheda "variante".

Ulteriori informazioni: -

178. Piattaforma telematica | 23.09.2010

È possibile avere più titolari della stazione appaltante?

NO. A livello di sistema è necessario avere un solo Titolare. Il Titolare della stazione appaltante è colui che può decidere quanti centri di costo attivare e nominarne il responsabile.

Ulteriori informazioni: -

179. Piattaforma telematica | 23.09.2010

Cos'è la stazione appaltante?

È l'istituzione intestataria del codice fiscale che può essere articolata in uno o più centri di costo.

Ulteriori informazioni: -

180. Piattaforma telematica | 23.09.2010

Come ci si deve comportare se la Stazione appaltante coincide con il centro di costo, ma il Titolare è diverso dal Referente del centro di costo?

Il titolare può, a sua discrezione, individuare chi, all'interno del suo ente, debba svolgere il ruolo di Referente. Quest'ultimo deve ini-ziare le procedure di registrazione della Stazione appaltante mediante compilazione dell'apposito formulario di sistema.

Ulteriori informazioni: -

182. Piattaforma telematica | 23.09.2010

È possibile avere più Referenti all'interno di un centro di costo?

No. Il referente di un centro di costo è la persona indicata dal titolare a rappresentare il centro di costo nei confronti del Portale e dell'Osservatorio contratti pubblici.

Ulteriori informazioni: -

183. Piattaforma telematica | 23.09.2010

È possibile avere più Responsabili all'interno di un centro di costo?

SI. Il referente di un centro di costo può attribuire i diritti di responsabile a più collaboratori all'interno del suo centro di costo.

Ulteriori informazioni: -

184. Piattaforma telematica | 23.09.2010

Ogni Responsabile nominato dal Referente deve avere la firma digitale?

Per svolgere le attività di Responsabile non è strettamente necessario avere una firma digitale. Lo diventa però se la Stazione appaltante decide di operare utilizzando la firma digitale.

Ulteriori informazioni: -

185. Piattaforma telematica | 23.09.2010

È possibile chiamare un Centro di costo con lo stesso nome della Stazione Appaltante?

Sì, nel caso sia aperta un'unico Centro di costo all'interno della Stazione appaltante.

Ulteriori informazioni: -

186. Piattaforma telematica | 23.09.2010

Un buyer può operare per più responsabili?

Sì.

Ulteriori informazioni: -

187. Impostazione e pubblicità delle gare | 23.09.2010

È obbligatorio scrivere le denominazioni in tedesco se so che manderò una gara solo a operatori economici "italiani"?

Sì, per tutte le maschere e i documenti richiesti dal Sistema.

Ulteriori informazioni: -

190. Impostazione e pubblicità delle gare | 23.09.2010

Come mi comporto se nomino un membro di Commissione solo per una gara?

Inserendo username e password, il membro di Commissione in questione potrà vedere solo le gare in cui è stato nominato.

Ulteriori informazioni: -

192. Impostazione e pubblicità delle gare | 23.09.2010

Come devo richiedere l'utilizzo della marca da bollo all'Operatore Economico?

Il sistema propone tre diversi metodi di pagamento dell'imposta da bollo: contrassegno elettronico, marca da bollo, autorizzazione virtuale. Nel caso di Operatore economico estero il sistema permette di esplicitarlo in fase di invio offerta.

Ulteriori informazioni: -

194. Piattaforma telematica | 23.09.2010

Vengono gestiti dal Portale i codici CIG (Codice identificativo gara) e CUP (Codice unico di progetto)?

Il portale permette di associare un codice CIG ad ogni lotto della gara. Il codice CUP può essere associato alla gara quando necessario. Il codice CIG e il codice CUP vanno richiesti prima della compilazione sul sistema ai gestori dei rispettivi servizi. Il portale SIMOG dell'ANAC (<http://www.anticorruzione.it/>) eroga il codice CIG, mentre presso il sito del Ministero del Tesoro (<http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/>) è possibile richiedere il codice CUP.

Ulteriori informazioni: -

195. Piattaforma telematica | 23.09.2010

Quali Stazioni Appaltanti devono utilizzare la procedura di gara telematica?

Le Stazioni Appaltanti "obbligate" all'utilizzo del sistema telematico di acquisto sono contemplate dall'art. 6/bis comma 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e dall'articolo 33, comma 3bis del decreto legislativo n. 163/2006.

Ulteriori informazioni: -

196. Piattaforma telematica | 23.09.2010

Il messaggio E-mail inviato in automatico dal Sistema per avvisare che è stata pubblicata una gara aperta viene inoltrato a tutti gli Operatori Economici?

Quando viene pubblicata una gara sul sistema viene inviata una e-mail di cortesia a tutti gli Operatori economici iscritti almeno ad una delle categorie merceologiche selezionate per la gara.

Ulteriori informazioni: -

197. Piattaforma telematica | 23.09.2010

Come faccio ad essere sicuro che gli inserimenti da me effettuati sul sistema per la predisposizione di una gara non vengano letti da altri utenti? E quelli che ricevo dagli Operatori Economici?

Il gestore del Sistema garantisce che le informazioni siano rese disponibili solo agli interessati secondo le modalità della gara in oggetto (vedasi i documenti presenti nella sezione "Sito e riferimenti").

Ulteriori informazioni: -

198. Questioni generali e varie | 23.09.2010

Anche gli operatori economici con sede all'estero sono obbligati ad utilizzare la firma digitale per partecipare a gare telematiche?

Gli operatori economici con sede all'estero, i quali, ai sensi della direttiva 1999/93/CE, sono in possesso della firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato (rilasciato da un "prestatore di servizi di certificazione" accreditato), utilizzano tale firma digitale per partecipare a gare telematiche. La firma digitale viene identificata sul certificato attraverso la definizione "firma qualificata". In caso contrario gli operatori economici esteri dovranno allegare la scansione dei documenti debitamente sottoscritti a mano e la scansione di un documento d'identità (carta d'identità o equivalente) del rappresentante legale. In caso di aggiudicazione della gara ad un operatore estero, sarà comunque compito della stazione appaltante provvedere all'effettuazione di opportuni controlli e verifiche.

Ulteriori informazioni: -

205. Tracciabilità pagamenti | 10.12.2012

Come deve comportarsi la SA per una gara già conclusa per la quale non aveva a suo tempo richiesto il codice CIG presso il sistema SIMOG?

Anche se tardivamente, la SA deve provvedere al ritiro di un codice CIG ed al pagamento del contributo AVCP per l'importo previsto all'epoca della pubblicazione del bando o di avvio della procedura.

In considerazione del fatto che l'operatore economico, al momento di presentazione dell'offerta, non era stato messo nella condizione di adempiere al pagamento del corrispettivo a suo carico, per tali casi non gli viene richiesto il pagamento tardivo del contributo AVCP.

Ulteriori informazioni: -

206. Impostazione e pubblicità delle gare | 04.02.2013

Come operano i parametri CONSIP rispetto alle centrali di committenza e le altre pubbliche amministrazioni?

(sostituisce il testo del 04/12/2012)

Nell'art. 1 del D.L. n. 95/2012 viene stabilito che le centrali di committenza regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, non sono soggette all'applicazione **dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488**.

Le amministrazioni pubbliche non obbligate a ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ne utilizzano i "parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, fermo restando l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ovvero agli altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 del D.P.R. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo **inferiore alla soglia di rilievo comunitario**.

Ulteriori informazioni: -

210. Impostazione e pubblicità delle gare | 08.02.2013

Quando può la stazione appaltante acquistare beni o servizi sotto soglia comunitaria fuori dal MePA?

(sostituisce il testo del 04/12/2012)

1. Le amministrazioni statali centrali e periferiche sono sempre obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
2. Le altre amministrazioni (articolo 1 del decreto legislativo n. 165/2001), ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del DPR n. 207/2012 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dall'Agenzia Contratti Pubblici, fermo restando gli obblighi e le facoltà previste dall'articolo 1, comma 449 della legge n. 296/2006.

Ulteriori informazioni: -

211. Impostazione e pubblicità delle gare | 21.02.2013

Quando possono essere stipulati contratti "a misura"?

Contratti "a corpo" e "a misura" (art. 53, co. 4, Decreto Legislativo n. 163 del 2006)

L'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice degli contratti pubblici) prevede, come regola generale, che gli appalti pubblici di lavori debbano essere stipulati a corpo.

Le stazioni appaltanti hanno la facoltà di stipulare a misura esclusivamente nei seguenti casi:

1. contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro;
2. a prescindere dall'importo, tutti i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione e quelle di consolidamento dei terreni.

La ratio delle due diverse modalità di determinazione del prezzo "a corpo" e "a misura" è indicata dallo stesso legislatore statale, il quale precisa che per le prestazioni "a corpo" il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità e della qualità della prestazione, mentre per le prestazioni "a misura" il prezzo convenuto può variare in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.

La preferenza espressa dal Codice degli contratti pubblici per le prestazioni "a corpo" risponde, dunque, ad una esigenza di prevedibilità della spesa pubblica.

Ulteriori informazioni: -

212. Impostazione e pubblicità delle gare | 05.03.2013

Devono per le forniture nell'ambito di gare di lavori pubblici essere rispettati i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni CONSIP?

Qualora le gare di lavori comprendano anche forniture di beni, nella stima della base d'asta deve essere tenuto conto dei parametri di qualità-prezzo, come limiti massimi previsti dalle convenzioni CONSIP. Per poter derogare a tale principio la scelta tecnica deve essere giustificata e motivata.

Si fa presente che già in fase di progettazione deve essere tenuto conto dei parametri CONSIP.

L'Agenzia per i contratti pubblici (ACP) per le gare effettuate per conto terzi chiede esplicitamente che siano state effettuate le dovute verifiche ai sensi della legge.

Ulteriori informazioni: -

215. Impostazione e pubblicità delle gare | 13.03.2013

Per quali categorie merceologiche sussiste l'obbligo di acquistare tramite CONSIP?

(sostituisce il testo del 11/03/2013)

In ordine agli aspetti applicativi relativi alle norme sulla spending review, si rinvia per opportuna consultazione a quanto indicato da [Consip s.p.a. nella relativa tabella esplicativa](#).

Ulteriori informazioni: -

218. Questioni generali e varie | 11.04.2013

È necessaria la verifica e validazione del progetto per lavori sovvenzionati, affidati da soggetti privati?

L'art. 32, comma 1, lett. d), D.Lgs 163/2006 riconduce nel campo di applicazione della normativa sull'evidenza pubblica la realizzazione di lavori pubblici da parte di soggetti privati che, per la realizzazione di lavori di cui all'allegato I del Codice e di edilizia relative ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero di importo superiore ad un milione di euro, ricevono un contributo diretto e specifico dalle amministrazioni pubbliche, in conto capitale o in conto interesse, superiore al 50% dell'importo dei lavori.

Nei casi indicati, ai fini dell'applicazione della normativa sull'evidenza pubblica, rileva il carattere oggettivamente pubblico degli interventi perché attuati con finanziamento pubblico. A detti privati, non si applicano, per espressa previsione di legge (art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006) gli artt. 63, 78 comma 2, 90 comma 6, 92, 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. Ne consegue che non trovano applicazione, in particolare, le disposizioni riguardanti l'osservanza delle norme in tema di programmazione, direzione lavori, incentivi per la progettazione.

Per quanto riguarda la distinzione fra validazione e verifica di progetto:

1. La VALIDAZIONE è un atto dovuto, redatto e firmato da parte del Responsabile di Procedimento sulla base delle informazioni fornitegli dal soggetto incaricato di effettuare la verifica. Questo atto chiude il processo di progettazione e di verifica e, di fatto, attesta che il progetto può essere posto a base di gara. Ai sensi dell'art. 55, comma 3, D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione del Codice appalti) il bando di gara e/o la lettera di invito devono riportare gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.
2. La VERIFICA è attività che precede la validazione e consiste, in generale, nello svolgimento di una serie di controlli sulla qualità e completezza del progetto e sulla sua rispondenza alla normativa di settore, compresa quella urbanistica ed ambientale.
Tale attività è disciplinata dall'art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dagli artt. 44 e ss. del D.P.R. n. 207/2010.

Ulteriori informazioni: -

219. Piattaforma telematica | 17.05.2013

Come devono essere inserite nel sistema le gare che hanno per oggetto forniture pluriennali?

Come importo di gara (a livello di lotto) lato stazione appaltante va immesso l'importo complessivo e non quello annuale. L'operatore economico nella compilazione dell'offerta economica (allegato C) deve riportare il valore complessivo offerto e non quello annuale.

Ulteriori informazioni: -

220. Questioni generali e varie | 10.06.2013

Il ricorso alle procedure di acquisto tradizionali in luogo delle procedure telematiche nel caso specifico di acquisti di beni riferiti alla categoria merceologica “libri-editoria”

Visto l'art. 1 comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296 secondo cui “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della PA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.”

Vista la circolare n. 2/2013 dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture relativa all'utilizzo del portale telematico SICP in ordine agli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, con specifico riguardo ai soggetti di cui all'art. 6 bis comma 3 della L.P. 17/1993;

Si ritiene, **che il ricorso alle procedure di acquisto tradizionali in luogo delle procedure telematiche sopra indicate, possa continuare ad operare nel caso specifico di acquisti di beni riferiti alla categoria merceologica “libri-editoria” nei seguenti casi:**

1. **con riguardo al MEPA**, nel caso in cui il prodotto non possa essere acquisito per il suo tramite a causa dell'inesistenza del metaprodotto, ovvero, pur disponibile, si appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità dell'amministrazione procedente, **così come nel caso specifico in cui per per la categoria merceologica suddetta (“libri-editoria”) operi il regime dei prezzi imposti (c.d. “Buchpreisbindung”)**.
2. **in merito al portale telematico SICP**, in quanto l'utilizzo del medesimo è obbligatorio per importi a partire da 20.000,00 € oltre I.V.A. e comunque solo per i soggetti di cui all'art. 6 bis comma 3 della L.P. 17/1993 (Le strutture organizzative della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, gli istituti di istruzione scolastica e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, purché privi di personalità giuridica privatistica, nonché i loro consorzi e associazioni, utilizzano il sistema telematico di acquisto di cui al comma 1.)

Ulteriori informazioni: -

221. Piattaforma telematica | 11.06.2013

Se una Stazione Appaltante, in fase di aggiudicazione, deve sospendere la valutazione delle offerte presentate, a causa di un vizio nella nomina dell'Autorità di gara, quali sono le conseguenze sul lavoro già svolto fintanto che non sono state aperte le buste contenenti le offerte economiche?

La Stazione Appaltante dovrà comunicare a tutti gli OE interessati l'esigenza di dover procedere ex-novo alla valutazione delle offerte dopo aver fatto ripristinare, tramite l'amministratore di sistema, lo stato di gara precedente alla valutazione delle offerte. Si consiglia di provvedere, mediante invio di Comunicazione ufficiale in piattaforma, alla notifica dell'avvio della nuova fase di valutazione a tutti i partecipanti.

A seguito dell'intervento di ripristino da parte del gestore della piattaforma tutte le buste presentate dagli OE tornano ad essere contraddistinte dallo stato “chiusa”. La nuova Autorità di gara può procedere alla valutazione delle offerte iniziando dall'analisi della documentazione amministrativa.

Ulteriori informazioni: -

224. Questioni generali e varie | 30.07.2013

Quali sono i presupposti affinché un insieme di lavorazioni possa essere definito come appartenente alla categoria OG 11?

La categoria OG 11 riguarda, nei limiti specificati all'articolo 79, comma 16, la fornitura l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate OS 3, OS 28 e OS 30.

L'art. 79 co. 16 del d.P.R. n. 207/2010 stabilisce poi che ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e

successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:

- categoria OS 3: 10%
- categoria OS 28: 25%
- categoria OS 30: 25%

Ulteriori informazioni: -

225. Impostazione e pubblicità delle gare | 19.08.2013

Per una gara negoziata o affidamento diretto per i quali la SA non conosce quale potrebbe essere l'importo stimato a base di gara può essere bandita la gara senza indicazione dell'importo a base di gara?

Tenuto conto di quanto stabilito ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 163/2006, per qualsiasi procedura di gara o di affidamento la SA deve cercare di determinare un importo a base di gara.

Nel caso in cui venga prelevato presso SIMOG un codice CIG indicando 0 come importo a base di gara:

1. viene applicato lo scaglione di contribuzione massima a favore di AVCP;
2. viene prevista la compilazione delle Schede osservatorio

Ulteriori informazioni: -

226. Autorità e obblighi informatici | 19.08.2013

Nel caso in cui una SA abbia prelevato un codice CIG per una classe di importo inferiore rispetto a quella di aggiudicazione come deve comportarsi?

La SA deve adeguare la classe di importo del codice CIG:

1. se è stato inizialmente attribuito uno Smart-CIG ad una procedura di gara che si è poi conclusa con un affidamento > 40.000 euro, la SA deve richiedere un CIG ordinario e corrispondere il contributo a favore di AVCP.

Senza un codice CIG ordinario non è possibile compilare le Schede osservatorio;

2. negli altri casi deve richiedere al servizio SIMOG di AVCP l'adeguamento dell'importo del codice CIG e corrispondere la differenza del contributo a favore di AVCP.

Ulteriori informazioni: -

227. Esecuzione contratti | 19.08.2013

È possibile stipulare il contratto per un importo inferiore a quello contrattuale?

Nei seguenti casi è possibile la stipula di un contratto per un importo inferiore a quello derivante dall'aggiudicazione definitiva:

1. quando nel capitolato sia prevista l'opzione, da parte della SA di riservarsi la facoltà di affidare l'incarico per una sola parte di quanto previsto in fase di gara;
2. quando il nuovo importo contrattuale derivi da uno sconto applicato dall'OE in fase successiva a quella di aggiudicazione.

Ulteriori informazioni: -

232. Tracciabilità pagamenti | 11.10.2013

Per gli acquisti effettuati mediante adesione a convenzione è possibile richiedere i cig-derivati in formato Smart-cig?

Si, per gli acquisti da convenzione è possibile richiedere i cig-figli in formato Smart-cig, indicando come procedura di scelta del contraente: "AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCODO QUADRO/CONVENZIONE" e riportando il cig "padre" della convenzione alla quale si aderisce.

Ulteriori informazioni: -

236. Questioni generali e varie | 01.04.2014

Qualificazione gare lavori pubblici (sostituisce la news del 07.01.2014)

Con una nota del 17.12.2013 avevamo comunicato che il D.P.R. 30 ottobre 2013 (pubblicato su G.U. n. 280 del 29.11.2013, in vigore dal 14.12.2013), nel recepire il parere del Consiglio di Stato espresso con la decisione n. 3014 del 26 giugno 2013, aveva annullato gli articoli 109, comma 2, 107, comma 2, e 85, comma 1, lett. b), n. 2) e 3) del D.P.R. n. 207/2010, con la conseguenza di abolire il sistema delle categorie obbligatorie e c.d. "superspecialistiche".

Successivamente, il 31 dicembre 2013 entrava in vigore il D.L. 30 dicembre 2013, n. 151 (GU Serie Generale n. 304 del 30.12.2013). L'art. 3, comma 9, del decreto stabiliva che, nelle more dell'adozione di disposizioni regolamentari sostitutive e comunque non oltre il 30 settembre 2014, rimaneva in vigore la previgente disciplina riguardante le qualificazioni SIOS. Risultava, pertanto, nuovamente applicabile il regime concernente le categorie obbligatorie e c.d. "superspecialistiche" di cui agli artt. 107, comma 2, e 109, comma 2, D.P.R. n. 207/2010.

Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 151 non è stato convertito in legge e, pertanto, il sistema delle categorie obbligatorie e SIOS risulta, ad oggi, annullato.

Il D.L. 28.03.2014 n. 47, G.U. 28.03.2014 - Piano Casa per l'emergenza abitativa - in vigore dal 29.03.2014, all'art. 12 dispone che entro nove mesi debbano essere adottate nuove norme sostitutive della disciplina delle categorie c.d. SIOS ed obbligatorie. Nelle more di tale riforma, il medesimo articolo prevede altresì che vengano indicate, con decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni, le categorie che, per la loro assoluta specificità, devono essere eseguite da parte dell'operatore economico in possesso della relativa qualifica.

La presente comunicazione sostituisce, in seguito al rapido mutamento normativo, quella pubblicata in data 07.02.2014.

I modelli della Stazione Unica Appaltante Lavori sono stati in tal senso aggiornati.

Ulteriori informazioni: -

239. Impostazione e pubblicità delle gare | 01.09.2014

In quali ipotesi, essendo indicate contemporaneamente le categorie OS 3- OS 28- OS 30 nel capitolato speciale di appalto, occorre identificare nella lex specialis le tre categorie nella sola categoria OG 11?

Ai sensi dell'art. 79 comma 16 del Regolamento le categorie OS 3- OS 28- OS 30 devono essere identificate come appartenenti all'unica categoria OG 11 soltanto quando sussistono entrambi i seguenti presupposti:

1. requisito quantitativo: l'importo di ciascuna delle tre categorie indicate nel capitolato speciale deve essere almeno pari alla percentuale di seguito indicata (l'importo globale di riferimento é dato dalla somma die singoli importi delle tre categorie):

OS 3: 10% dell'importo risultante dalla somma di OS 3+ OS 28+ OS 30

OS 28: 25% dell'importo risultante dalla somma di OS 3+ OS 28+ OS 30

OS 30: 25% dell'importo risultante dalla somma di OS 3+ OS 28+ OS 30;

2. requisito qualitativo: le categorie OS 3- OS 28- OS 30 devono rientrare nella definizione della OG 11 riportata nell'allegato A del Regolamento, ove la OG 11 si identifica in impianti tecnologici **tra loro coordinati e interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente**; laddove invece le tre categorie OS 3- OS 28- OS 30 si possono eseguire separatamente, le stesse **dovranno essere autonomamente indicate nel disciplinare di gara**.

Dalle considerazioni svolte si evince che soltanto la contemporanea sussistenza dei presupposti richiamati obbliga la stazione appaltante ad individuare la sola categoria OG 11 nel bando di gara.

Diversamente, qualora solo uno dei requisiti sia riscontrabile, le categorie OS 3- OS 28- OS 30 andranno indicate separatamente nella lex specialis.

Si ricorda che in ogni caso, anche qualora il disciplinare di gara identifichi separatamente le categorie OS 3- OS 28- OS 30, l'impresa qualificata per la OG 11 puó eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3- OS 28- OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Ulteriori informazioni: -

240. Tracciabilità pagamenti | 09.03.2016

Flusso acquisizione CIG aggiuntivo per varianti eccedenti il quinto d'obbligo

In base alle disposizioni impartite dal comunicato del Presidente ANAC dd. 28/10/2015 a partire dal 15 gennaio 2016 per le varianti eccedenti il quinto d'obbligo va prelevato un nuovo CIG.

Sul sistema SIMOG, al momento di acquisizione del nuovo CIG va:

Inserito, oltre all'oggetto della gara, anche il numero del CIG originario (ad esempio lavori di rustico-CIG xxxxxxxxxx);
Selezionata come "modalità di realizzazione" la stessa del CIG originario;
Selezionata, in fase di creazione del lotto, alla voce "scelta contrente" mediante menu a tendina "affidamento diretto per variante eccedente il quinto d'obbligo";
Perfezionato il nuovo CIG.

Il flusso comunicativo restante, relativo alla fase esecutiva dell'opera (contabilità di cantiere), verrà espletato **con riferimento al CIG originale**, come segue:

la trasmissione della scheda variante (entro 30 gg.);
la trasmissione dei successivi avanzamenti dei lavori e delle ulteriori schede previste;
la tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 della legge n.136/2010;
la trasmissione dati ex art.1, comma 32, della legge n.190/2012.

Tale flusso vale anche per gli Smart-CIG.

Ulteriori informazioni: -

246. Questioni generali e varie | 28.04.2016

MODIFICA DI PREZZI DEL PREZZIARIO PROVINCIALE

DOMANDA:

Il prezziario in vigore prevede alla POS. 50 (premesse generali):

“Una modifica dei prezzi e delle descrizioni di singole posizioni, se motivata dal progettista, può essere operata di caso in caso.

Per quanto riguarda i prezzi, la variazione può essere giustificata in presenza di particolari situazioni legate al cantiere (ad es. quantità, logistica ideale, particolari difficoltà di esecuzione, prevedibile difficoltà nell’installazione del cantiere o nell’utilizzo di macchine, difficile raggiungibilità della località di lavoro, ecc.).”

Possono quindi, con motivazione/giustificazione del progettista, essere modificati singoli prezzi in un progetto?

La motivazione/giustificazione deve essere ben argomentata (p. es. per la “quantità”: cantieri simili, confronto offerte ditte, ecc.), ma non serve una analisi prezzi vera e propria come nel caso di una voce nuova non esistente nel prezziario?

La posizione con la sola modifica motivata/giustificata del prezzo va comunque asteriscata?

RISPOSTA:

Con motivazione/giustificazione del progettista possono essere modificati singoli prezzi in un progetto a condizione che la motivazione/giustificazione faccia riferimento ad una situazione particolare e sia ben argomentata.

In questo contesto un'analisi dei prezzi si rende necessaria proprio per poter argomentare e giustificare in modo esaustivo il discostamento dal prezziario.

Inoltre, l'analisi dei prezzi deve essere messa a disposizione degli operatori economici per garantire la massima trasparenza.

Riguardo all'ultima domanda si ritiene necessario riportare la posizione asteriscata per rendere evidente anche agli operatori economici partecipanti alla gara la modifica introdotta.

Ulteriori informazioni: -

247. Questioni generali e varie | 08.02.2017

L'abrogazione degli articoli 43 e 44 della legge provinciale n. 16/2015 ha inciso sulla possibilità di utilizzare l'affidamento diretto sotto i 40.000,00 euro?

Si fa presente che l'abrogazione degli articoli 43 e 44 della legge provinciale n. 16/2015 **non e' andata a toccare la possibilità di utilizzare l'affidamento diretto sotto i 40.000,00 euro** bensì ha eliminato gli affidamenti in economia. I due concetti erano separati anche in precedenza: tutti gli affidamenti sotto i 40.000 euro potevano essere conferiti tramite affidamento diretto a prescindere che questi rientrassero o meno nei cd. "affidamenti in economia". Gli affidamenti, invece, rientranti nella categoria "in economia" (artt. 41 e ss. LP 16/15, ovvero contenuti in appositi regolamenti), a prescindere dalla procedura e fino alla soglia europea, permettevano alla stazione appaltante di non controllare il possesso dei requisiti subito ma solo successivamente su un campione rappresentativo minimo del 6% annuo (art. 32 LP 16/15).

La recente modifica apportata alla legge provinciale se da una parte ha eliminato le economie allineando il nostro sistema a quello del codice, dall'altra ha ampliato la possibilità di effettuare i controlli su un campione rappresentativo minimo del 6% annuo per tutti gli appalti sotto i 150.000 euro.

Il nuovo art. 32 LP 15/16 infatti recita come segue:

*"Per le procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture fino a 150.000 euro e per l'abilitazione in albi o elenchi fornitori, nonché per l'autorizzazione al subappalto, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi degli affidatari e dei subappaltatori vengono effettuati, **almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari delle suddette procedure di affidamento** con i quali si è stipulato il contratto e dei soggetti abilitati in albi o iscritti in elenchi fornitori, nonché dei subappaltatori. Il mancato possesso dei requisiti comporta la risoluzione del contratto. Il contratto deve contenere una clausola risolutiva espressa (..)"*

Ulteriori informazioni: -

248. Esecuzione contratti | 30.03.2017

Pur applicandosi la normativa relativa al pagamento diretto dei subappaltatori, nel corso dell'esecuzione dei lavori, i subappaltatori richiedono di poter essere pagati dall'appaltatore e non direttamente dalla pubblica amministrazione.

Ciò premesso, e posto che il pagamento diretto dei subappaltatori integra una delegazione di pagamento ex lege (cfr. AVCP Parere sulla Normativa del 17/05/2012 - rif. AG 4/12), si chiede di voler vagliare la possibilità per l'appaltatore di procedere al pagamento delle spettanze dei propri subappaltatori, nonostante la previsione di pagamento diretto a favore dei subappaltatori da parte dell'amministrazione.

In regime normativo di pagamento diretto ai subappaltatori da parte dell'Amministrazione, si ritiene possibile che il pagamento degli stessi avvenga da parte dell'appaltatore.

Al fine di evitare un doppio pagamento al subappaltatore, è necessario che l'Amministrazione sia portata a conoscenza di tale circostanza.

Il subappaltatore è, pertanto, tenuto ad inoltrare all'Amministrazione - e, per conoscenza, all'appaltatore - idonea comunicazione corredata dalla quietanza di avvenuto pagamento a carico dell'appaltatore. Nella medesima comunicazione il subappaltatore dichiara la lavorazione/prestazione eseguita e l'importo dell'avvenuto pagamento per lo stato di avanzamento lavori (SAL) di riferimento, esplicitando altresì che l'Amministrazione è liberata da qualunque obbligo di corresponsione del corrispettivo imputabile al medesimo SAL.

In fase di contabilizzazione del SAL di riferimento l'Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo di spettanza dell'appaltatore, comprensivo di quanto già pagato dall'appaltatore al subappaltatore e dell'importo dovuto direttamente all'appaltatore. In questa fase di SAL il subappaltatore non potrà pretendere alcun pagamento da parte dell'Amministrazione essendo il suo credito già stato soddisfatto da parte dell'appaltatore.

Tale modalità operativa si reputa esperibile sia nella vigenza dell'attuale art. 49, comma 3, L.P. n. 16/2015, sia sotto l'abrogato D.Lgs. n. 163/2006.

Ulteriori informazioni: -

249. Impostazione e pubblicità delle gare | 12.04.2017

E' possibile per una stazione appaltante avviare una procedura di gara senza avere le necessarie autorizzazioni, ovvero la disponibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, per poi eventualmente ottenerle prima della consegna del cantiere?

Nel sistema previgente l'art. 106 del DPR 207/2010 (abrogato dal D.lgs. 50/2016) prevedeva espressamente che, prima di avviare una procedura di gara, fosse necessario per il RUP acquisire l'attestazione del direttore dei lavori circa l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali.

L'art. 10, comma 3, lett. e) del D.lgs. n. 163/2006 (anch'esso abrogato dal D.lgs. 50/2016) prevedeva invece che fosse il RUP ad accertare la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari.

Tale previsione normativa è confluita nell'art. 31, comma 4, lett. e) del D.lgs. 50/2016, riguardante i compiti specifici del RUP, ed è rimasta invariata.

L'art. 106 del Regolamento è invece confluito nelle Linee guida ANAC sul direttore dei lavori.

Le linee guida al momento non sono ancora entrate in vigore, ma si ritiene comunque opportuno per la stazione appaltante procedere con l'accertamento della disponibilità da parte del RUP e con l'acquisizione delle attestazioni circa l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati ai lavori prima dell'avvio della procedura di gara per due ordini di motivi: in primo luogo in quanto si tratta di un atto logicamente presupposto rispetto all'avvio di una procedura di gara per la realizzazione dell'opera e, in secondo luogo, in ragione dell'opportunità di evitare problematiche connesse al risarcimento del danno nei confronti dell'appaltatore per ritardata consegna del cantiere a causa dell'indisponibilità delle aree non accertata in tempo utile.

Ulteriori informazioni: -

250. Questioni generali e varie | 26.05.2017

Trova applicazione anche in Alto Adige la disposizione di cui all'art. 95, c. 10bis del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale la Stazione Appaltante può riservare all'elemento del prezzo la percentuale massima del 30% dell'intero punteggio?

In Alto Adige non trova applicazione la suddetta disposizione, salvo per i settori speciali, poiché la relativa direttiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.02.2014 non è indicata nell'art. 1 della l.p. n. 16/2015. Con riferimento ai settori speciali trova applicazione ai sensi dell'art. 133 del d.lgs. n. 50/2016 l'art. 95, e quindi anche la limitazione ivi prevista del 30%.

Per quanto riguarda invece i settori ordinari, al livello provinciale trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 33 della l.p. n. 16/2015.

A riguardo il legislatore provinciale lascia alle Stazioni Appaltanti una discrezionalità relativamente ampia per la scelta dei tre metodi di aggiudicazione (1. secondo solo prezzo, a patto che venga rispettato l'obbligo di motivazione, 2. secondo prezzo e qualità e 3. secondo solo qualità) e non prevede alcuna limitazione riguardo alla ponderazione tra qualità e prezzo.

Ulteriori informazioni: -

251. Piattaforma telematica | 04.08.2017

Le Stazioni appaltanti in Alto Adige sono ancora tenute a far sostenere i costi per la piattaforma telematica di e-procurement agli affidatari?

Il comma 2-bis dell'articolo 41 del d.lgs. 50/2016, introdotto dal d.lgs. 56/2017, recita:

"È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58."

Questa norma deve essere però letta necessariamente assieme all'articolo 130 del medesimo decreto legislativo 56/2017 (correttivo al codice degli appalti), che stabilisce l'invarianza finanziaria che deriva dall'attuazione del presente decreto (*"Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."*). L'effetto giuridico di questo combinato disposto è che l'applicazione del divieto sancito dall'art. 41 comma 2-bis attualmente è impossibile, in caso contrario si arrecherebbe automaticamente un danno all'erario.

L'attuale contratto di concessione per la gestione della piattaforma pone a carico dell'aggiudicatario il costo della piattaforma, ciò in ragione della disciplina normativa al tempo della sottoscrizione del contratto di concessione che non prevedeva quanto da ultimo stabilito dal d.lgs. 56/2017.

La procedura di gara per l'affidamento della nuova concessione pubblicata nel 2016, attualmente in stato di valutazione non prevede più il sistema "paga mercato" ed i costi per la gestione della piattaforma saranno a carico dell'Agenzia contratti pubblici.

Pertanto, in vigenza dell'attuale contratto si ritiene debba continuare ad applicarsi il relativo regime che, quindi, ciascuna stazione appaltante dell'Alto Adige è tenuta a rispettare continuando a far sostenere i costi della piattaforma agli aggiudicatari.

Ulteriori informazioni: -

258. Questioni generali e varie | 19.10.2017

Conservazione Digitale - introduzione dei nuovi campi "Nome del fascicolo" e "Protocollo interno della Stazione appaltante"

L'integrazione dei due nuovi campi "Nome del fascicolo" e "Protocollo interno della Stazione appaltante" in fase di creazione nuova procedura sul portale SICP, si è resa necessaria ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale art. 41.

Il "Nome del fascicolo" contiene la denominazione attribuita alla procedura dalla Stazione appaltante / Centro di costo, che identifica tutti gli atti e documenti afferenti all'intera procedura p.e. dalla determina a contrarre all'esecuzione contrattuale. Il "Protocollo interno della Stazione appaltante" si riferisce alla numerazione di protocollo, registrazione o identificazione mediante classificazioni o sistemi propri, del documento /atto che identifica in modo univoco la procedura della Stazione appaltante/ Centro di costo

Ulteriori informazioni: -

260. Impostazione e pubblicità delle gare | 03.11.2017

L'art. 3, L.P. 16/2015, prevede la suddivisione in lotti qualitativi, che possono essere attribuiti ad una categoria o lavorazione in base al sistema di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici. Il criterio per la possibile suddivisione in lotti risulta dal sistema di qualificazione, nello specifico, dalle categorie SOA. A titolo esemplificativo, la categoria SOA OS6 può comprendere diverse lavorazioni, come ristrutturazioni in legno, materie plastiche, metallo e vetro. È, quindi, possibile suddividere a propria volta la categoria SOA OS6 in ulteriori "sotto-categorie" per le finiture in legno oppure, ad esempio, in metallo?

Sì, una categoria SOA può essere ulteriormente suddivisa. Le lavorazioni omogenee appartenenti ad una singola categoria SOA possono infatti formare oggetto di un lotto qualitativo.

Ulteriori informazioni: -

261. Questioni generali e varie | 03.11.2017

Affidamenti a cooperative sociali di tipo "B"

Vista la legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 recante "Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale" ed il relativo regolamento di esecuzione D.P.G.R. 11 marzo 1992 n. 5/L e succ. mod.;

Visto l'art. 14, comma 1 L.R. n. 5/2008 in tema di "registro provinciale degli enti cooperativi";

Vista la delibera della Giunta Provinciale del 13.06.2017, n. 614 "Misure a favore delle cooperative sociali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate: approvazione dello schema-tipo di convenzione tra amministrazioni aggiudicatrici e cooperative sociali";

Visto l'art. 36, LP 21.12.2011, n. 15 e la delibera della Giunta provinciale 22.10.2012 n. 1541 "Incarichi a cooperative sociali di tipo "B" per servizi e forniture" che individua le categorie merceologiche e di servizi particolarmente adatte ad essere acquisite dalle cooperative sociali di tipo B, nonché la delibera della Giunta Provinciale 17.09.2012 n. 1397 (Incarichi a cooperative sociali. Approvazione delle clausole sociali);

Visto l'art. 59 L.P. 16/2015 in materia di appalti riservati;

Vista la delibera della Giunta Provinciale del 15 novembre 2016, n. 1227 "Linea guida per l'affidamento della fornitura di beni e servizi alle cooperative sociali di inserimento lavorativo e clausole sociali - Capo X della L.P. 16/2015 e s.m.i."

Con riguardo agli affidamenti in favore delle cooperative sociali di tipo B ai sensi dell'art. 59 L.P. 16/2015 nonché ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 8 novembre 1991, n. 381, si segnala fra l'altro quanto segue:

L'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 dispone che gli enti pubblici possano stipulare convenzioni con le cd. cooperative sociali di tipo B, finalizzate alla fornitura di determinati beni e servizi - diversida quelli socio-sanitari ed educativi - in deroga alla normativa in materia di affidamento dei contratti pubblici, purché detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e siano svolti in conformità dei principi di trasparenza, non discriminazione e di efficienza.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono riservare il diritto di partecipare alle procedure ex art. 59 L.P. 16/2015 nonché stipulare le convenzioni ex art. 5 della legge n. 381/1991. A partire dall'1 gennaio 2017, i soggetti di cui all'art. 2 comma 2 della L.P. 16/2015 individuano i servizi da affidare alle cooperative sociali sulla base del documento di programmazione economico-finanziaria, comunque denominato, laddove esistente, e, in ogni caso, sulla scorta del bilancio di previsione.

Le cooperative sociali di tipo B devono avere in organico almeno il 30% dei lavoratori (soci o non) costituito da persone con disabilità o svantaggiate ex art. 4 L. 381/1991. La Giunta provinciale può determinare ulteriori categorie di svantaggio come previste dalla vigente normativa europea e nazionale.

I consorzi cooperativi devono essere costituiti da almeno il 70% da cooperative sociali e le attività convenzionate devono essere svolte esclusivamente da cooperative sociali di inserimento lavorativo.

Sono invitati a presentare offerta per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 5 comma 1 L. 381/1991 solamente le cooperative sociali di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) della L.R. 24/1988 iscritte nella categoria "cooperative sociali", sottocategoria "b) cooperative per lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate" ovvero i relativi consorzi iscritti nella sottocategoria "c) consorzi cooperativi" del registro provinciale degli enti cooperativi di cui alla L.R 5/2008.

L'iscrizione al registro provinciale degli enti cooperativi di cui alla L.R. 5/2008 è condizione necessaria per la stipula delle convenzioni. Per quanto riguarda invece l'affidamento di appalti di forniture e servizi, gli offerenti vengono selezionati prioritariamente tra le cooperative e i relativi consorzi iscritti nel registro provinciale degli enti cooperativi, e in subordine tra le cooperative e i relativi consorzi iscritti nell'elenco provinciale degli operatori economici. L'iscrizione al registro provinciale sostituisce l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali di cui alla L. 381/1991.

L'oggetto delle convenzioni con le cooperative sociali di tipo B è definito dall'art. 5, comma 1, della legge n. 389/1991, secondo cui le stesse possono essere stipulate per la "fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive europee in materia di appalti pubblici purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1".

"In applicazione dei generali principi di buona amministrazione, economicità, efficacia e trasparenza (oltre che, in alcuni casi, di specifiche disposizioni di legge regionale), l'ente seleziona almeno 5 OE da invitare se sussistenti, e promuove l'esperimento di una procedura competitiva di tipo negoziato tra tali soggetti. In tali casi, nella lettera di invito, l'ente specifica gli obiettivi di inserimento sociale e lavorativo che intende perseguire mediante la stipula della convenzione/affidamento dell'appalto ed i criteri in base ai quali verranno comparate le diverse soluzioni tecniche presentate da parte delle cooperative.

Per l'appalto di servizi e forniture di valore inferiore ai 40.000 euro, gli enti possono procedere mediante affidamento diretto."

Ulteriori informazioni: -

262. Questioni generali e varie | 21.11.2017

Si chiede in quali ipotesi possa non essere richiesta all'operatore economico la dichiarazione prevista dall'art. 93 comma 8 del codice, contenente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto d'appalto prescritta dall'art.103 del codice?

La presentazione della dichiarazione prevista dall'art.93 comma 8 del codice, contenente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione d'appalto, non è prevista:
se l'offerente è una micro, piccola o media impresa ovvero un raggruppamento o un consorzio ordinario costituito esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

Ulteriori informazioni: -

263. Questioni generali e varie | 21.11.2017

Per la cauzione la presenza della certificazione UNI EN ISO risulta determinante ai fini dell'esenzione della cauzione provvisoria. Tale regola vale per il concorrenti partecipanti in forma singola.

Per le RTI e i consorzi ordinari deve essere rispettata una disciplina particolare ai fini della esenzione di cui sopra:
nel caso di RTI di tipo orizzontale, il beneficio dell'esenzione della cauzione può essere riconosciuto solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità;
nel caso di RTI di tipo verticale, il beneficio dell'esenzione della cauzione è riconosciuto solo alle imprese certificate per la quota ad esse riferibile. Le imprese facenti parte del raggruppamento che non sono in possesso della certificazione, devono prestare cauzione per la quota ad esse riferibile;
nel caso di RTI di tipo misto, al fine di beneficiare della corrispondente esenzione, tutti i partecipanti al RTI che svolgono la medesima prestazione/categoria SOA devono possedere la certificazione;
In caso di partecipazione in consorzio di cui lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere dei suddetti benefici nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

Ulteriori informazioni: -

264. Impostazione e pubblicità delle gare | 21.11.2017

Che cosa si intende per indagine di mercato ai fini dell'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando?

Si rinvia a quanto contenuto nel Vademecum sulle procedure di affidamento infra 40.000 € al seguente link:

<http://www.provincia.bz.it/acp/908.asp>

Ulteriori informazioni: -

265. Questioni generali e varie | 21.11.2017

I soggetti privati che per la realizzazione di lavori pubblici ricevono un contributo da parte delle amministrazioni pubbliche sono tenuti all'applicazione della L.P. 16/2015?

"L'art. 2 c. 3 lett. b) L.P. 16/2015 riconduce nel campo di applicazione della normativa sull'evidenza pubblica anche la realizzazione di lavori pubblici da parte di soggetti privati se:

- 1) l'importo stimato dei lavori è superiore ad un milione di euro;
- 2) i privati ricevono un contributo diretto e specifico per la realizzazione del lavoro da parte di uno dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2 L.P. 16/2015, in conto capitale o in conto interesse, superiore al 50% dell'importo dei lavori;
- 3) inoltre deve trattarsi di lavori e opere previsti dalla normativa, e precisamente: realizzazione di strutture sanitarie e sociali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative.

Tutti e tre i requisiti devono sussistere. In mancanza anche di uno solo di questi, la disciplina sull'evidenza pubblica non trova applicazione."

Similmente l'art. 2 c. 3 lett. c) L.P. 16/2015 riconduce nel campo applicativo della normativa sui contratti pubblici l'affidamento da parte di soggetti privati di servizi e forniture di importo stimato pari o superiore alle soglie europee, nel caso in cui essi siano connessi ad un appalto di lavori di cui all'art. 2 c. 3 lett. b) per i quali sia previsto, da uno dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2 L.P. 16/2015, un contributo diretto e specifico, in conto interesse o in conto capitale, che attualizzato superi il 50% dell'importo dei servizi.

A detti privati non si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici riguardanti l'osservanza delle norme in tema di programmazione, direzione lavori, incentivi per le funzioni tecniche.

Salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono i contributi, il 50% del contributo può essere erogato solo dopo l'affidamento dell'appalto e previa verifica da parte del sovvenzionatore che la procedura di affidamento si sia svolta nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici.

"Si ricorda altresì che il provvedimento che concede il contributo deve espressamente condizionare la sua erogazione al pieno rispetto delle norme del Codice, che costituisce quindi presupposto ineludibile per ottenere la sovvenzione.

L'art. 1 c. 4 d.lgs. 50/2016 prevede genericamente un dovere di controllo da parte delle SA affinché i beneficiari dei contributi/sovvenzioni rispettino le disposizioni in materia di contratti pubblici."

Ne discende un duplice ordine di conseguenze:

1. l'amministrazione ha il potere-dovere di bloccare la liquidazione dei contributi ove, a seguito dell'apposita verifica, abbia riscontrato la violazione delle norme sui contratti pubblici;
2. in tale evenienza il privato beneficiario è tenuto a restituire anche quanto aveva già ottenuto.

Al fine di determinare se un soggetto privato è soggetto alla L.P. 16/2015 è necessario inoltre verificare a chi spetterà la proprietà dell'opera. Se l'opera oggetto dell'affidamento è di proprietà della pubblica amministrazione e il privato è incaricato esclusivamente dello svolgimento della procedura, la normativa sui contratti pubblici trova sempre applicazione a prescindere dalla sussistenza o meno dei requisiti sopra richiamati, poichè in casi simili il privato agisce come "longa manus" della pubblica amministrazione e si limita a svolgere la procedura di gara in vece della pubblica amministrazione. La mancata applicazione in

simili casi della L.P. 16/2015 costituirebbe un illecito aggiramento della normativa in materia di contratti pubblici.

Ulteriori informazioni: -

266. Questioni generali e varie | 21.11.2017

Come deve avvenire la stipula del contratto?

Ai sensi dell'art.37 L.P. 16/2015 il contratto è stipulato , a pena di nullità, in modalità elettronica mediante atto pubblico notarile informatico, in forma pubblica amministrativa, scrittura privata ovvero mediante scambio di corrispondenza, secondo le norme vigenti per ciascuna SA.

Ulteriori informazioni: -

267. Piattaforma telematica | 21.11.2017

Cos'è il centro di costo?

È la struttura organizzativa (oppure una delle strutture organizzative) in cui è articolata la stazione appaltante. Il centro di costo affida a terzi, mediante una procedura di appalto, l'esecuzione di lavori pubblici o la fornitura di beni o servizi.

Ulteriori informazioni: -

268. Questioni generali e varie | 21.11.2017

Può un Operatore economico non registrato nell'indirizzario partecipare ad una gara in corso?

Condizione necessaria per la partecipazione ad una gara è la registrazione all'indirizzario. Questa può essere effettuata in qualsiasi momento da parte dell'operatore economico

Ulteriori informazioni: -

269. Schede Osservatorio | 11.12.2017

Sind die Formblätter für die Verträge für die Lieferung von elektrischer Energie auszufüllen?

I contratti di fornitura di energia elettrica rientrano nei settori speciali. I dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di importo pari o superiore a 40.000 euro devono essere comunicati ai sensi delle specifiche sugli obblighi informativi disciplinati da ANAC, fino all'aggiudicazione compresa.

Ulteriori informazioni: -

270. Questioni generali e varie | 11.12.2017

Le schede devono essere compilate anche per contratti rientranti nei settori speciali?

I dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di importo pari o superiore a 40.000 euro devono essere comunicati ai sensi delle specifiche sugli obblighi informativi disciplinati da ANAC, fino all'aggiudicazione compresa.

Ulteriori informazioni: -

271. Questioni generali e varie | 11.12.2017

In tema di CAM quali sono i contenuti minimi obbligatori e quali quelli facoltativi ai fini della definizione del progetto e della legge di gara?

Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 50/2016 anche seguito del decreto correttivo n. 56/2017, sono di obbligatoria applicazione le sole specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei relativi decreti ministeriali attuativi dei CAM, mentre tutti i restanti elementi eventualmente previsti, come per esempio, i criteri di selezione e i criteri premianti, sono elementi meramente facoltativi.

In tal senso l'art. 34, comma 1 del codice, definendo il contenuto minimo obbligatorio dei CAM, dispone che le stazioni appaltanti debbano inserire nella documentazione progettuale e di gara, almeno le specifiche tecniche e le condizioni clausole contrattuali contenute nei CAM adottati con decreto ministeriale.

I criteri premianti non sono compresi nel contenuto minimo di cui al comma 1, ma sono menzionati solo al comma successivo, che a nostro avviso li prevede come meri elementi facoltativi, il cui inserimento potrà formare oggetto di valutazione discrezionale, da evidenziare nella relazione unica.

Ulteriori informazioni: -

272. Questioni generali e varie | 15.01.2018

La realizzazione di impianti a fune da parte di concessionari è sottoposta alla disciplina degli appalti pubblici?

Coloro che gestiscono impianti a fune in virtù di una concessione rilasciata dall'autorità competente:

1. sono soggetti alla disciplina in materia di appalti pubblici per l'affidamento dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture connessi/strumentali all'attività;
 - Art. 3 e 4 della LP 1/2006 - tutti impiantisti funiviari comprese le linee funiviarie realizzate mediante sciovie svolgono un servizio pubblico;
 - Art. 5 della LP 1/2006 : l'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico è soggetto a concessione;
 - Art. 3 comma 1 lett. e) d.lgs. 50/2016 nella definizione di ente aggiudicatore rientrano anche coloro che "pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente".
2. non devono redigere il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali;
3. non devono redigere il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali;
4. devono compilare la scheda aggiudicazione relativamente agli obblighi informativi dell'Osservatorio contratti pubblici tramite l'apposito modulo della piattaforma SICP;

Ulteriori informazioni: -